

**COMUNE DI SANT'URBANO**

Provincia di Padova

**C.C. N. 17 del 30-06-2021****Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale****OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2021**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **19:00**, in questa Sede Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione.

Eseguito l'appello risulta:

<b>FIOCCO DIONISIO</b>	Presente
<b>GUERRA UMBERTO</b>	Presente
<b>TEMPORIN GUIDO</b>	Presente
<b>TARGA BERTILLA</b>	Presente
<b>DESTRO MARIKA</b>	Presente
<b>BUSINAROLO SAMUEL</b>	Presente
<b>SPIGOLON ANDREA</b>	Assente
<b>GIONA DANIELE</b>	Assente
<b>ROMANATO CARMEN</b>	Presente
<b>BORTOLATO ANDREA</b>	Assente
<b>GAMBALONGA CLAUDIO</b>	Presente

(P)resenti n. 8, (A)ssenti n. 3

Assiste il Segretario Comunale RAVAZZOLO MIRIAM.

Il Presidente Signor FIOCCO DIONISIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto indicato.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

GUERRA UMBERTO  
BUSINAROLO SAMUEL  
ROMANATO CARMEN

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: “*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021*”;

**CONSIDERATO CHE** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “*criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune

misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

**PRESO ATTO** che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- al comma 683 dispone che *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*;
- 682. *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*
  - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;*
  - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
  - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
  - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
  - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...).”*;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. **16** in data odierna, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio forniti dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e come validato dal revisore dei conti il quale espone un costo complessivo ), espone un costo complessivo di Euro

153.763 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 117.917,00 e parte fissa pari a € 35.846,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 146.740,00 - di cui parte fissa € 13.687,00 e parte variabile € 133.053,00, a cui viene detratto l'importo di € 1.760,00 finanziato mediante l'utilizzo del fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ed all'art. 39 del d.l. n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;;

**RICHIAMATO** il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di n. 13 del 28/05/2021, che all'art. 13:

*“1. In caso di gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale, possono essere motivatamente stabilite delle riduzioni ed esenzioni tariffarie per le utenze non domestiche specificando la copertura economica del relativo onere a carico del bilancio comunale.*

*2. Nei casi di cui al precedente comma, la Giunta comunale può definire una diversa scadenza delle rate di pagamento, comunque non oltre il primo semestre dell'anno successivo.*

*3. Il costo delle riduzioni/esenzioni può essere finanziato:*

*a) inserendolo tra i costi nella determinazione delle tariffe e, quindi, imputandolo a tutti i soggetti passivi del tributo;*

*b) mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune.”;*

**PRESO ATTO** che a seguito dell'epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020) e al fine di rispondere all'attuale congiuntura economica in corso, il legislatore nazionale è più volte intervenuto nell'ordinamento con normative emergenziali e con diverse misure di sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e le imprese.

**RILEVATO** che l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) è intervenuta:

- con la deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020, che ha dettato le linee guida per definire e gestire le riduzioni tariffarie per categorie particolarmente colpite dalla crisi economica causata dalle chiusure forzate e dalle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria adottati fino alla data del 5 maggio 2020;

- stabilisce di riproporzionare i coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti *kd* della parte variabile della tariffa (che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alle singole tipologie di attività) sulla base dei giorni di chiusura per ciascuna tipologia di attività identificata con relativo codice ATECO;

- con la deliberazione n. 238 del 23 giugno 2020, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al MTR, al fine di garantire la copertura degli oneri straordinari derivanti dall'emergenza da Covid-19;

**RILEVATA** la tabella di determinato le tariffe per il calcolo della TARI prevedendo le seguenti tariffe per le utenze non domestiche:

<b>TARIFFA QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE</b>			
<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE TARIFFA</b>	<b>QUOTA FISSA</b> <i>euro/mq.</i>	<b>QUOTA VARIABILE</b> <i>euro/mq.</i>

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,06	0,78
2	Campeggi, distributori carburanti	0,09	1,22
3	Stabilimenti balneari	0,07	0,97
4	Esposizioni, autosaloni	0,05	0,66
5	Alberghi con ristorante	0,15	2,03
6	Alberghi senza ristorante	0,10	1,39
7	Case di cura e riposo	0,12	1,52
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,13	1,73
9	Banche ed istituti di credito	0,07	0,89
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,13	1,70
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,17	2,31
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,08	1,10
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,13	1,40
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,05	1,65
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,06	0,84
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,55	7,38
17	Bar, caffè, pasticceria	0,42	5,54
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,20	2,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,18	2,34
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,19	15,91
21	Discoteche, night club	0,19	2,50

**DATO ATTO** che il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 all'art. 6 ha stabilito, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'istituzione di un fondo per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari secondo le seguenti modalità:

- alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvederà con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- i comuni possono concedere riduzioni della Tari, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie;
- i Comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie”;

**DATO ATTO** che, con deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 26/05/2021, era stato dato l'indirizzo di prevedere agevolazioni TARI in favore delle utenze non domestiche previa presentazione della domanda da parte degli interessati ma che non è pervenuta alcuna domanda;

**DATO ATTO** che risulta alquanto difficile, se non impossibile, quantificare i giorni e le modalità di chiusura in ordine ad ogni singola utenza (si pensi ad esempio alla categoria dei ristoranti che possono aver chiuso, aver lavorato per asporto, aver lavorato solo nel fine settimana per asporto);

**RITENUTO** opportuno, nel rispetto comunque dell'obiettivo principale del provvedimento, ovvero di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza sanitaria, attribuire in modo puntuale alle utenze interessate un'agevolazione che abbatta la tariffa in funzione delle attività che sono state gravate da sospensioni o restrizioni secondo i codici ATECO sotto indicati:

CODICE 56 RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE

CODICE 93 ATTIVITÀ SPORTIVE

CODICE 96 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA

**STABILITO** che, fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, l'agevolazione è applicata a tutte le utenze comprese nelle categorie sopra indicate iscritte nelle liste di carico alla data del 31 dicembre 2020; tuttavia, per garantire la correttezza del procedimento ed il diritto all'agevolazione, si prevede la predisposizione di una dichiarazione da parte dei contribuenti interessati, da compilare on line, che sarà messa a disposizione nella pagina web all'indirizzo;

**ATTESO** che, sulla base del suddetto PEF 2021, risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2021 è pari ad € **146.740,00**;

**PRESO ATTO** che la Ragioneria Generale dello Stato (risposta a quesito - Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze – FAQ n. 36) ritiene *possibile l'utilizzo del fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 ed all'art. 39 del d.l. n. 104 del 2020, per il finanziamento del conguaglio in parola. Il finanziamento del conguaglio costituisce in ogni caso un'agevolazione tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre. Non si ritiene possibile certificare maggiori spese oltre a quelle della perdita massima già riconosciuta. È invece possibile la certificazione di maggiori spese COVID-19 per servizi aggiuntivi non ricompresi nel PEF Rifiuti e, quindi, non coperti dai proventi della Tari/Tari-corrispettivo (ad esempio, la raccolta di rifiuti presso il domicilio di anziani e quarantenati).*

**PRESO ATTO** che la Ragioneria Generale dello Stato (risposta a quesito - Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze – FAQ n. 11) precisa con riferimento alla stima della perdita da Tari e Tari-corrispettivo, riconosciuta pari all'importo di cui alla Tabella 1 allegata al DM n. 212342 del 3 novembre 2020, che « tale importo dovrebbe essere utilizzato dall'ente per finanziare agevolazioni Tari da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani [...]. Nel caso in cui l'Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell'anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le finalità sopra richiamate anche nel 2021 (si rimanda al riguardo al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021). Pertanto, l'utilizzo delle richiamate risorse confluite, al 31 dicembre 2020, in avanzo vincolato può essere già previsto dall'ente in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023 attraverso la loro iscrizione nel primo esercizio del bilancio di previsione. La verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese 2020 e 2021, a seguito della quale si provvederà all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione degli importi, sarà effettuata il 30 giugno 2022»

**RITENUTO** che, in considerazione del periodo di emergenza derivante dalla pandemia COVID -19 e degli effetti economico-sociali che la stessa ha prodotto e sta a tutt'oggi producendo anche presso la comunità del territorio di Sant'Urbano, di finanziare lo scostamento di € 1.760,00 mediante l'utilizzo del fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e dall'art. 29 del d.l. n. 104 del 2020;

**PRESO ATTO** infine che l'art. 6 del DL 73/2021 eroga ulteriori e distinti fondi pari complessivamente a € 600 milioni con la finalizzazione specifica del finanziamento di agevolazioni a favore delle utenze non domestiche TARI per il 2021 e che la stima della quota di spettanza del Comune di Sant'Urbano ammonta a € 8.276,00;

**ATTESO** che il termine di deliberazione delle agevolazioni relative alla Tari o alla tariffa corrispettiva va considerato perentorio e non ci sono possibilità di deroga e che, in ragione della regola "speciale" di cui all'art. 30, comma 5, del DL 41/2021 ("Sostegni") è stabilita nel **30 giugno 2021**;

**RITENUTO** pertanto necessario approvare le agevolazioni alle Utenze non domestiche 2021 da riconoscere mediante il finanziamento dell'importo previsto di € 8.276,00 ovvero eventuali maggiori o minori somme in relazione agli stanziamenti da parte dello Stato;

**PRESO ATTO** che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

**VISTO** il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

**RILEVATO** che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dai Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

### **PROPONE**

- 1) **di approvare**, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche:

<b>TARIFFA QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE UTENZE DOMESTICHE</b>		
<b><i>N. COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE</i></b>	<b><i>QUOTA FISSA euro</i></b>	<b><i>QUOTA VARIABILE euro</i></b>
1	0,06	55,10
2	0,07	128,56
3	0,075	165,29
4	0,08	202,02

5	0,085	266,30
6 o più	0,09	312,21

<b>TARIFFA QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE</b>			
<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE TARIFFA</b>	<b>QUOTA FISSA euro/mq.</b>	<b>QUOTA VARIABILE euro/mq.</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,06	0,78
2	Campeggi, distributori carburanti	0,09	1,22
3	Stabilimenti balneari	0,07	0,97
4	Esposizioni, autosaloni	0,05	0,66
5	Alberghi con ristorante	0,15	2,03
6	Alberghi senza ristorante	0,10	1,39
7	Case di cura e riposo	0,12	1,52
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,13	1,73
9	Banche ed istituti di credito	0,07	0,89
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,13	1,70
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,17	2,31
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,08	1,10
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,13	1,40
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,05	1,65
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,06	0,84
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,55	7,38
17	Bar, caffè, pasticceria	0,42	5,54
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,20	2,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,18	2,34
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,19	15,91
21	Discoteche, night club	0,19	2,50

2) di stabilire le seguenti riduzioni TARI:

<b>RIDUZIONI TARI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>% di riduzione</b>

UtENZE che effettuano il compostaggio domestico (art. 49, comma 1, del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale "IUC")	20%
Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo complessivamente inferiore a sei mesi all'anno da soggetti non residenti (art. 49, comma 2, del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale "IUC")	30%
Fabbricati rurali ad uso abitativo occupati da coltivatori diretti o da altri soggetti che percepiscono reddito da pensione per l'attività svolta in agricoltura (art. 49, comma 3, del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale "IUC")	30%
Locali, diversi da abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a un uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione e che quest'ultima preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di sei mesi all'anno o di 4 giorni per settimana (art. 50, comma 3, del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale "IUC")	30%
Coefficiente di riduzione di cui all'art. 50, comma 1, del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale "IUC")	80%

3) **di dare atto** che all'abitazione principale posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE viene applicata una riduzione di due terzi, ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 80/2014;

4) **di prevedere** le seguenti agevolazioni TARI a carico del Bilancio Comunale:

<b>Agevolazioni a carico del Bilancio Comunale</b>	
Nuclei familiari, in condizioni di disagio economico o sociale, con redditi inferiori o uguali al cd. minimo vitalizio (art. 51, comma 1, lett. a) del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)	esente
Nuclei familiari con presenza di portatori di handicap, in possesso della certificazione con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992 s.m.m. (art. 51, comma 1, lett. b) del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale "IUC")	Riduzione del 30%

5) **di dare atto** che all'abitazione principale posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE viene applicata una riduzione di due terzi, ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 80/2014;

6) **di prevedere** le seguenti agevolazioni TARI a carico del Bilancio Comunale:

<b>Agevolazioni a carico del Bilancio Comunale</b>	
Nuclei familiari, in condizioni di disagio economico o sociale, con redditi inferiori o uguali al cd. minimo vitalizio (art. 51, comma 1, lett. a) del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)	esente

Nuclei familiari con presenza di portatori di handicap, in possesso della certificazione con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992 s.m.m. (art. 51, comma 1, lett. b) del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale "IUC")		Riduzione del 30%
<b>CODICI ATECO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	
CODICE 56	RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE	50%
CODICE 96	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA	25%
CODICE 93	ATTIVITÀ SPORTIVE	50%

- 7) **di dare atto** che con precedente deliberazione n. **16** nella presente seduta è stato stabilito che il conguaglio PEF per l'anno 2021 pari ad euro € **1.740,00**, venga finanziato mediante l'utilizzo del fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ed all'art. 39 del d.l. n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
- 8) di **stabilire** che il finanziamento delle agevolazioni alle UtENZE Non Domestiche 2021 sarà finanziato attraverso il fondo previsto dall'art. 6 del DL 73/2021 che risulta presuntivamente determinato in € **8.276,00** rinviando al responsabile dell'area finanziaria l'approvazione della relativa copertura di bilancio;
- 9) **di incaricare** il Responsabile dell'Area Servizi Generali di trasmettere copia della presente deliberazione all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi della dell'art. 8 della deliberazione n. 433/2019 e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, con le modalità previste dalla vigente normativa.
- 10) **di dare atto** che la copertura finanziaria delle misure sopra determinati avverrà con successivi provvedimenti attraverso lo stanziamento in bilancio delle somme già accertate in sede di approvazione del rendiconto 2020 come confluite nell'avanzo di amministrazione;
- 11) **di dichiarare**, con separata votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. n. 267/2000.

\*\*\*

Il Sindaco-Presidente Fiocco Dionisio informa che nella definizione delle tariffe si è rilevato un leggero scostamento rispetto allo scorso anno in termini percentuali al fine di evitare che vi siano differenze sostanziali. Così come lo scorso anno, in cui il Comune è stato precursore rispetto ad altri comuni, è stato deciso di sollevare dal pagamento della TARI le utenze non domestiche prevedendo alcune agevolazioni tariffarie suffragate da considerazioni afferenti la difficoltà in cui vertono dette utenze prevedendo per il 2021 un sostegno in favore di determinate attività pari al 50% e al 25% della tariffa. In assenza di interventi il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione così come sopra articolata;

**VISTO** il parere favorevoli espresso dal Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del citato T.U.E.L. n. 267/2000;

**CON VOTI FAVOREVOLI N. 6 e ASTENUTI N. 2** (Romanato Carmen e Gambalonga Claudio) su n. 8 consiglieri presenti in aula, espressi per alzata di mano, accertati con l'ausilio degli scrutatori e proclamati dal Sindaco-Presidente

### **DELIBERA**

di far propria la proposta di deliberazione suestesa nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione, ne integrazione.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con successiva, separata votazione che ottiene **VOTI FAVOREVOLI N. 6 e ASTENUTI N. 2** (Romanato Carmen e Gambalonga Claudio) su n. 8 consiglieri presenti in aula, espressi per alzata di mano, accertati con l'ausilio degli scrutatori e proclamati dal Sindaco-Presidente

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4' comma , del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to FIOCCO DIONISIO

Il Segretario Comunale  
F.to RAVAZZOLO MIRIAM

## **PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. N.267/2000**

**Oggetto:** APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2021

---

### **PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra menzionato;
- In ordine alla regolarità tecnica della sujestesa proposta con i limiti relativi alle proprie competenze e conoscenze normative:

ESPRIME

il seguente parere: Favorevole

Data 23-06-2021

Il Responsabile del servizio  
F.to LORENZETTO ZENO

---

### **PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

- Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra menzionato:

ESPRIME

in ordine alla regolarità contabile della sujestesa proposta il seguente parere: Favorevole

Data 23-06-2021

Il Responsabile del servizio  
F.to RAVAZZOLO MIRIAM